Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 27 aprile 1938 - Anno XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

CONCORSI

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze.

Con Regio Magistrale decreto in data Sant'Anna di Valdieri 19 luglio 1937-XV, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 19 ottobre 1921, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Aurelio Arturo fu Andrea.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 25 giugno 1937-XV, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 24 aprile 1935, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Onorato Mario fu Salvatore.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 17 giugno 1937-XV, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 14 ottobre 1920, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Restellini Raolo (detto Raul) di Giacomo.

Con Regi Magistrali decreti in data San Rossore 7 ottobre e 26 agosto 1937-XV, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 13 maggio 1915, 29 ottobre 1920, 4 settembre 1924, 19 gennaio 1922 e 1° giugno 1930, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere, ufficiale e commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia e di cavaliere ed ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro al signor Talamo Giuseppe fu Salvatore.

(1458)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 16 settembre 1937-XV, n. 2709.

Disposizioni integrative dei Regi decreti-legge 1° ottobre 1936-XIV, nn. 2067 e 2251, concernenti la concessione di una indennità o di un premio di smobilitazione a personali militari o civili assimilati.

N. 2709. R. decreto 16 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, vengono emanate disposizioni integrative dei Regi decreti-legge 1° ottobre 1936-XIV, numeri 2067 e 2251, concernenti la concessione di una indennità o di un premio di smobilitazione a personali militari o civili assimilati.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 febbraio 1938-XVI, n. 368.

Approvazione del « Modus vivendi » commerciale stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, il 16 dicembre 1937.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione al « Modus vivendi » commerciale stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, il 16 dicembre 1937;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al « Modus vivendi » comerciale stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, il 16 dicembre 1937.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, ha effetto dal 15 dicembre 1937.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 396, foglio 13. — MANCINI.

The Ambassador of the United States of America to the Minister of Foreign Affaires of Italy.

Rome, december 16, 1937.

Excellency,

Inasmuch as the Treaty of Commerce and Navigation between the United States and Italy, signed et Florence, February 26, 1871, which terminated on December 15, 1937, in consequence of the joint notice of denunciation of December 15, 1936, provided for the most-favored-nation treatment

in customs matters and negotiations for a new treaty to replace it have not been completed, it seems desirable that steps be taken now to determine the treatment which will be accorded by each country to the commerce of the other during the interval between the date on which the treaty of 1871 terminated and the date on which the proposed new treaty will come into force.

In the course of the negotiations of the proposed treaty, the government of the two countries have tentatively agreed upon the provisions of Article VIII thereof which deals with customs duties, import prohibitions and restriction, import licenses, exchange control, and monopolies affecting import and is annexed hereto.

It is agreed that on its part the Government of Italy will in fact apply the provisions of Article VIII of the proposed new treaty on and after December 15, 1937, and that the Government of the United States on its part will continue to accord to articles the growth, produce or manufacture of Italy the benefits of the minimum rates of the American tariff as established in its trade agreements with other countries (Cuba excepted), until 30 days after notice by either party of its intention to discontinue such treatment.

It is understood that the stipulations of this temporary arrengement do not apply to:

A) Preferential advantages which Italy accords to Austria, Albania, Bulgaria, Hungary, and Yugoslavia between December 15, 1937 and December 31, 1937.

B) Preferential tariff advantages which Italy accords to Austria after December 31, 1937 under the terms of the treaty between Italy and Austria signed at Rome on November 30, 1937.

I avail myself of this opportunity to renew to your Excellency the expression of my highest consideration.

WILLIAM PHILLIPS.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Article VIII of the proposed treaty of friendships, commerce and navigation between the United States of America and Italy.

With respect to (1) the amount and collection of customs duties or charges of any kind, including any accessory or additional duties or charges, coefficients or increases imposed on or in connection with importation, exportation, temporary importation, temporary exportation, or warehousing or transit; (2) the method of levying or collecting such duties, charges, coefficients or increases; (3) all rules and formalities in connection with importation or exportation; and (4) all laws or regulations affecting the sale, taxation, or use of imported goods within the contry; any advantage, favor, privilege or immunity which has been or may hereafter be granted by either High Contracting Party to any article originating in or destined for any third country, shall be accorded immediately and unconditionally to the like article originating in or destined for the territory of the other Contracting Party.

Neither of the High Contracting Parties shall establish or maintain any import or export prohibition or restriction on any article originating in or destined for the territory of the other High Contracting Party, which is not applied to the like article originating in or destined for any third country. Any abolition of an import or export prohibition or restriction which may be garanted by either High Contracting Party in favour of an article originating in or destined for a third country shall be applied immediately and unconditionally to the like article originating in or destined for the territory of the other High Contracting Party.

If either High Contracting Party establishes or maintains any form of quantitative restriction or control of the importation, sale, or exportation of any article in which the other High Contracting Party has a considerable interest, including the regulation of importations, sales or esportations thereof by licenses or permits issued to individuals or organizations, the High Contracting Party taking such action: (1) shall establish the total quantity of any such article permitted to be imported, sold, or exported during a specified period, (2) shall immediately communicate to the other High Contracting Party the provisions adopted together with the complete details with respect to the administration thereof, and (3) in the case of imports, shall allot to the other High Contracting Party, for such specified period a proportion of such total quantity equivalent to the proportion of the total importation of such article which the other High Contracting Party supplied during a previous rapresentative period, and (4) in the case of exports, shall allot to the other High Contracting Party for such specified period, a proportion of such total quantity equivalent to the proportion of the total exportation of such article which was supplied to the other High Contracting Party during a previous representative period, unless it be mutually agreed to dispense with such import or export allotment.

If either High Contracting Party establishes or maintains, directly or indireetly, any form of control of the means of international payement, it shall, in the administration of such control;

(*a*) Impose no prohibition, restriction, or delay, on the transfer of payment for imports of articles the growth, produce, or manufacture of the other High Contracting Party, or on the transfer of payments necessary for and incidental to the importation of such articles;

(*b*) With respect to rates of exchange, and taxes or surcharges on exchange transactions, in connection with payments for or payments necessary and incidental to the importation of articles the growth, produce, or manufacture of the other High Contracting Party, accord unconditionally treatment no less favorable than that accorded in connection with the importation of any article the growth, produce, or manufacture of any third country; and

(*c*) With respect to all rules and formalities relating to exchange transactions in connection with payments for or payments necessary and incidental to the importation of articles the growth, produce, or manufacture of the other High Contracting Party, occord unconditionally treatment no less favorable than is accorded in connection with the importation of the like article the growth produce, or manufacture of any third country.

With respect to non-commercial transactions each High Contracting Party shall apply every form of control of foreign exchange in a non-discriminatory manner as between the nationals of the other High Contracting Party and the nationals of any third country.

In the event that either High Contracting Party establishes or maintains a monopoly for the importation, production or sale of a particular product or grants exclusive privileges, formally or in effect, to one or more agencies to import, produce or sell a particular product, the High

Contracting Party establishing or maintaining such monopoly, or granting such monopoly privileges, shall, in respect of the foreign purchases of such monopoly or agency, accord the commerce of the other High Contracting Party fair and equitable treatment. In making its foreign purchases of any article such monopoly or agency shall be influenced solely by competitive considerations such as price, quality, marketability, and terms of sale. Either High Contracting Party shall supply such information with respect to the foreign purchases of every such monopoly or acency as the other Party may at any time request.

The High Contracting Parties will consult with each other in respect of any matter presented by either Party relating to the application of the provisions of this article.

Memorandum of interpretation of article VIII.

Paragraphe three. — The total amount of any permitted import, of which a share is to be assigned by either country to the other, shall include all imports of the regulated article, including such imports as may be made through public or private clearing, compensation, or payment arrangements.

If the authorities of either country permit imports additional to the amount of any quota which has been established by establishing a supplementary quota in that event an equitable share of such supplementary quota is to be assigned unconditionally to the other country.

It is also to be understood that the « representative » base period should be one in which the trade of the other country was not being impaired by discriminations and was not seriously affected by conditions of an unusual and temporary character.

Paragraph four, sub-paragraph (a). — To impose the condition that payment for the importation of any article must be presented in compensation would be to impose a « restriction » on the transfer of payment.

Paragraph four, sub-paragraph (b). — In determining most favored nation treatment with respect to rates of exchange it is suggested that a suitable criterion would be cross rates of exchange in some free market.

Il Ministro per gli Affari Esteri d'Italia all'Ambasciatore degli Stati Uniti d'America.

Roma, 16 dicembre 1937.

Signor Ambasciatore,

Con nota in data odierna, l'Eccellenza Vostra mi ha comunicato quanto segue:

« Poichè il Trattato di Commercio e Navigazione tra gli Stati Uniti d'America e l'Italia firmato a Firenze il 26 febbraio 1871 e scaduto il 15 dicembre 1937 in conseguenza della reciproca denuncia data il 15 dicembre 1936, assicurava il trattamento della Nazione più favorita in materia doganale, e poichè i negoziati per la definizione di un nuovo Trattato in sostituzione del primo non sono stati portati a termine, sembra opportuno definire il trattamento che sarà accordato da ciascuno dei due Paesi al commercio dell'altro, durante l'intervallo tra la data di scadenza del Trattato 1871 e la data in cui verrà in applicazione il nuovo Trattato.

« Nel corso dei negoziati per il nuovo Trattato i Governi dei due Paesi si sono provvisoriamente accordati sul disposto dell'art. VIII dello stesso che riguarda i dazi doganali, proibizioni e restrizioni all'importazione, licenze di importazione, controllo dei cambi e monopoli concernenti le importazioni, articolo che è allegato alla presente nota.

« Resta inteso che il Governo italiano, da parte sua, applicherà di fatto, a partire dal 15 dicembre 1937, le norme dell'art. VIII del trattato proposto e che il Governo degli Stati Uniti d'America, da parte sua, continuerà ad accordare a tutti i prodotti ed articoli agricoli ed industriali italiani, i benefici della tariffa minima americana secondo quanto è fissata negli accordi commerciali con altri Paesi (ad eccezione di Cuba) fino a 30 giorni dopo la denuncia data da una delle parti della sua intenzione di sospendere tale trattamento.

« È inteso che le disposizioni del presente « Modus vivendi » non si applicano:

1° alle preferenze che l'Italia accorda all'Albania, Austria, Bulgaria, Ungheria e Jugoslavia dal 15 dicembre al 31 dicembre 1937;

2° alle preferenze doganali che l'Italia accorderà all'Austria dopo il 31 dicembre 1937, ai termini dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria firmato il 30 novembre 1937 a Roma ».

Ho l'onore di portare a conoscenza dell'E. V. che il Governo italiano è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

CIANO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Articolo VIII del Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, in corso di negoziazione.

Per quanto riguarda (1) l'ammontare e la riscossione dei dazi doganali e dei diritti di ogni altro genere, inclusi diritti o tasse addizionali o accessorie, coefficienti o aumenti imposti sulla, o in relazione all'importazione, esportazione, importazione temporanea, esportazione temporanea, deposito o transito; (2) il metodo di prelevamento o riscossione di tali dazi, diritti, coefficienti o aumenti; (3) tutte le disposizioni e formalità in rapporto con l'importazione e l'esportazione; e (4) tutte le leggi o regolamenti relativi alla vendita, tassazione, od uso delle merci d'importazione nell'interno del Paese; ogni vantaggio, favore, privilegio o esenzione che sia stato concesso o possa in seguito venire concesso da una delle Alte Parti contraenti per ogni prodotto originario di, o destinato a qualsiasi terzo Paese, sarà immediatamente ed incondizionatamente accordato al corrispondente prodotto originario del o destinato al territorio dell'altra Alta Parte contraente.

Nessuna delle Alte Parti contraenti potrà stabilire o mantenere alcuna proibizione o restrizione all'importazione od esportazione di un prodotto originario del o destinato al territorio dell'altra Alta Parte contraente, che non sia applicato al similare prodotto originario di o destinato ad un terzo Paese. Ogni abolizione di una proibizione o restrizione all'importazione o all'esportazione che sia concessa da una delle Alte Parti contraenti a favore di un prodotto originario di o destinato ad un terzo Paese, sarà immediatamente e incondizionatamente estesa al similare prodotto originario del, o destinato al territorio dell'altra Alta Parte contraente.

Se una delle Alte Parti contraenti stabilisce o mantiene una qualsiasi forma di limitazione quantitativa o controllo

dell'importazione, vendita o esportazione di un qualsiasi prodotto per il quale l'altra Alta Parte contraente abbia un considerevole interesse, inclusa la regolamentazione delle importazioni, vendite od esportazioni del prodotto in oggetto a mezzo di licenze o permessi rilasciati a persone singole od enti, l'Alta Parte contraente che adotta una tale misura dovrà:

(1) stabilire la totale quantità di ciascun prodotto ammessa all'importazione, alla vendita o all'esportazione durante un determinato periodo;

(2) comunicare immediatamente all'altra Alta Parte contraente le disposizioni adottate coi completi dettagli relativi alla loro applicazione;

(3) nel caso di importazioni dovrà concedere all'altra Alta Parte contraente, per tale determinato periodo, una percentuale del totale quantitativo equivalente alla percentuale della totale importazione di detto prodotto che l'altra Alta Parte contraente aveva fornito durante un precedente periodo rappresentativo di tempo, e

(4) nel caso dell'esportazione, accorderà all'altra Alta Parte contraente, per il periodo considerato, una percentuale del quantitativo totale equivalente alla percentuale della totale esportazione di tale prodotto che era stata fornita all'altra Alta Parte contraente durante un precedente periodo rappresentativo di tempo, a meno che non venga stabilito di accordo di rinunciare a tale concessione di importazione od esportazione.

Se una delle Alte Parti contraenti stabilisce o mantiene, direttamente od indirettamente, una qualsiasi forma di controllo sui mezzi di pagamento internazionale, essa dovrà, nell'effettuare tale controllo:

a) non imporre alcuna proibizione, restrizione o dilazione nel trasferimento del pagamento per l'importazione di tutti i prodotti ed articoli agricoli e industriali dell'altra Alta Parte contraente, o sul trasferimento dei pagamenti necessari e relativi all'importazione di tali prodotti;

b) in rapporto ai tassi di scambio ed ai tributi o sovraimposte sulle transazioni valutarie in connessione con pagamenti per, o con pagamenti necessari e relativi all'importazione di tutti i prodotti ed articoli agricoli e industriali dell'altra Alta Parte contraente accordare incondizionatamente un trattamento non meno favorevole di quello accordato all'importazione di qualsiasi prodotto agricolo o industriale di un terzo Paese, e

c) in relazione ai regolamenti e formalità relative a transazioni valutarie connesse con pagamenti per, o con pagamenti necessari e relativi all'importazione di tutti i prodotti ed articoli agricoli ed industriali dell'altra Alta Parte contraente, accordare incondizionatamente un trattamento non meno favorevole di quello accordato in relazione all'importazione di prodotti similari agricoli o industriali di qualsiasi terzo Paese.

In relazione alle transazioni non commerciali, ciascuna delle Alte Parti contraenti, nell'applicazione di qualsiasi forma di controllo dei cambi esteri non dovrà fare alcuna discriminazione tra i nazionali dell'altra Alta Parte contraente ed i nazionali di un qualsiasi terzo Paese.

Nel caso in cui una delle Alte Parti contraenti stabilisca o mantenga un monopolio dell'importazione, produzione o vendita di un determinato prodotto, o conceda dei privilegi esclusivi, formalmente o di fatto, ad una o più agenzie, di importare, produrre o vendere un determinato prodotto, l'Alta Parte contraente che stabilisce o mantiene tale monopolio, o concede tali privilegi monopolistici, dovrà, per gli acquisti che tale monopolio od agenzia farà all'estero, riservare all'altra Alta Parte contraente un giusto ed equo trattamento. Nel procedere nei suoi acquisti all'estero di un qualsiasi prodotto, tale monopolio o agenzia sarà guidata solamente da considerazioni di concorrenza, quali prezzo, qualità, commerciabilità o condizioni di vendita. Ciascuna delle Alte Parti contraenti dovrà fornire tutte le informazioni relative agli acquisti all'estero di ogni monopolio o agenzia che l'altra Alta Parte contraente potrà, in ogni momento, richiedere.

Le Alte Parti contraenti si consulteranno reciprocamente su ogni questione che l'una o l'altra parte potrà sottoporre relativamente all'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Memorandum per l'interpretazione dell'art. VIII.

Paragrafo tre. — L'ammontare totale di ogni importazione consentita di cui una quota debba essere assegnata da uno dei due Paesi all'altro, includerà tutte le importazioni della merce sottoposta a regolamentazione, comprese quelle importazioni che possano effettuarsi mediante *clearings* pubblici o privati, compensazioni, o accordi di pagamento. Nel caso in cui le Autorità di uno dei due Paesi permettessero importazioni addizionali al contingente fissato, stabilendo un contingente supplementare, un'equa parte di tale contingente supplementare dovrà essere assegnata incondizionatamente all'altro Stato.

E' inoltre inteso che il periodo base « rappresentativo » dovrà essere uno in cui il commercio dell'altro Paese non veniva diminuito da discriminazioni e non era seriamente influenzato da condizioni di carattere straordinario e transitorio.

Paragrafo quattro, sotto paragrafo (*a*). — Imporre la condizione che il pagamento per l'importazione di qualsiasi articolo debba avvenire in compensazione, equivarrebbe a imporre una « restrizione » sul trasferimento del pagamento.

Paragrafo quattro, sotto paragrafo (*b*). — Nel fissare il trattamento della Nazione più favorita, in materia di corsi di cambio, si suggerisce che un criterio conveniente potrebbe essere quello di un cambio che sia in parità con quello di alcuni mercati liberi.

REGIO DECRETO 24 gennaio 1938-XVI, n. 369.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Lovazzano Claudina », in Carezzano (Alessandria).

N. 369. R. decreto 24 gennaio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Lovazzano Claudina », con sede in Carezzano (Alessandria) viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 27 gennaio 1938-XVI, n. 370.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita detta Congrega di S. Maria dell'Aiuto, in Castellaneta (Taranto).

N. 370. R. decreto 27 gennaio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita detta Congrega di S. Maria dell'Aiuto, in Castellaneta (Taranto).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 27 gennaio 1938-XVI, n. 371.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento e Rosario di S. Leo, in Carpegna (Pesaro).

N. 371. R. decreto 27 gennaio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Sacramento e Rosario di S. Leo, in Carpegna (Pesaro).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 27 gennaio 1938-XVI, n. 372.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dei Santi Crispino e Crispiniano, in Carini (Palermo).

N. 372. R. decreto 27 gennaio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita dei Santi Crispino e Crispiniano, in Carini (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 27 gennaio 1938-XVI, n. 373.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dei Santi Agostino e Monica, in Capriglia di Pellezzano (Salerno).

N. 373. R. decreto 27 gennaio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita dei Santi Agostino e Monica, in Capriglia di Pellezzano (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1938 - Anno XVI

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1938-XVI.
Costituzione della Commissione per gli esami di avvocato per l'anno 1938.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 31 del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37;
Visto il decreto Ministeriale 31 gennaio 1938 con cui furono indetti gli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per il corrente anno;

Decreta:

La Commissione per gli esami di avvocato per l'anno 1938 è così costituita:

Gini comm. Ciro, consigliere della Corte di cassazione, presidente effettivo;
Bevilacqua comm. Camillo, consigliere della Corte di cassazione, presidente supplente;
Di Marzo on. prof. Salvatore, ordinario di istituzioni di diritto romano nella Regia università di Roma, membro effettivo;
Del Vecchio prof. Giorgio, ordinario di filosofia del diritto nella Regia università di Roma, membro effettivo;
Zanobini prof. Guido, ordinario di diritto amministrativo nella Regia università di Roma, membro supplente;
De Gregorio prof. Alfredo, ordinario di istituzioni di diritto privato nella Regia università di Roma membro supplente;
Del Vecchio avv. Pietro, residente in Roma, membro effettivo;
D'Audino avv. Vincenzo, residente in Roma, membro effettivo;
Gregoraci avv. Fabrizio, residente in Roma, membro effettivo;
Salomone avv. Rocco, residente in Roma, membro effettivo;
Martorelli avv. Antonio Sante, residente in Roma, membro supplente;
Roberti avv. Roberto, residente in Roma, membro supplente;
Drago avv. Sebastiano, residente in Roma, membro supplente;
Valeri avv. Valerio, residente in Roma, membro supplente.

Eserciteranno le funzioni di segretario i giudici comm. Silvio De Vuono, cav. uff. Metello Picchinenna e cav. Michele Rossano, addetti al Ministero.

Roma, addì 31 marzo 1938 - Anno XVI

Il Ministro: SOLMI.

(1502)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1938-XVI.
Revoca di autorizzazione a gestire magazzini generali in Messina.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI col quale si autorizzava la Società per l'esercizio dei Magazzini generali di Messina a gestire una succursale dei propri Magazzini in Messina, nei locali di proprietà dei mulini Giuseppe di Natale e C.i, per deposito di merci nazionali e nazionalizzate;
Vista la lettera 2 aprile 1938 con la quale il Consiglio provinciale delle corporazioni di Messina comunica che la predetta Società non intende più istituire la succursale di cui al decreto precitato;

Decreta:

Art. 1.

Alla Società per l'esercizio dei Magazzini generali di Messina è revocata l'autorizzazione concessa di gestire una succursale dei Magazzini stessi, nei locali di proprietà dei mulini Giuseppe di Natale e C.i, siti nell'isolato 278 del piano regolatore di detta città, numeri 15, 16, 17, per deposito di merci nazionali e nazionalizzate.

Art. 2.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni di Messina provvederà alla esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 aprile 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: RICCI.

(1507)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1938-XVI.

Facilitazioni ferroviarie a favore dei viaggiatori diretti in località balneari, termali e climatiche durante la stagione estiva-autunnale.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C. 311/4972/23 in data 31 marzo 1938-XVI;

Viste le « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato » approvate con R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad applicare, durante la prossima stagione estivo-autunnale, la tariffa differenziale ridotta del 50 % per viaggi individuali alle località balneari, termali e climatiche, che saranno stabilite dall'Amministrazione stessa, vincolando il ritorno ad una permanenza di almeno sei giorni nella località prescelta.

Per le località balneari e termali le facilitazioni stesse saranno applicate per un periodo di tre mesi, per le località climatiche invece per un periodo di due mesi.

Art. 2.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata, inoltre, ad istituire, sempre nel periodo suddetto e in congiunzione con i biglietti suaccennati, speciali libretti a scontrini per famiglie con diritto ad effettuare, con la tariffa differenziale ridotta del 50 %, dieci viaggi di andata e di ritorno senza vincolo di soggiorno, fra la località prescelta di villeggiatura e quella di residenza abituale.

Art. 3.

L'Amministrazione suddetta è autorizzata ancora ad istituire, durante la prossima stagione estivo-autunnale, per il movimento locale verso località balneari e termali, e per un periodo non superiore a 4 mesi, speciali biglietti giornalieri di andata-ritorno a tariffa n. 5 (ridotta del 50 %) e biglietti di abbonamento quindicinali e mensili a prezzo ridotti del 50 %.

Verificandosi per talune corrispondenze una diretta concorrenza di altri mezzi di trasporto, la stessa Amministrazione è altresì autorizzata a fissare i prezzi suddetti allo stesso livello di quelli praticati dai mezzi concorrenti.

Art. 4.

Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato stabilirà le norme e modalità d'uso dei biglietti di cui gli articoli 1, 2 e 3, rendendo note con appositi elenchi le località per le quali dovranno applicarsi le facilitazioni previste dagli articoli stessi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 aprile 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BENNI.

(1510)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1938-XVI.

Facilitazioni ferroviarie per i viaggiatori diretti al Santuario di Caravaggio.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione generale delle ferovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C. 311/6119/4 in data 15 marzo 1938-XVI;

Viste le « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato »;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948, art. 3, comma *b*);

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° maggio al 30 giugno e dal 1° agosto al 30 settembre 1938, ai viaggiatori in partenza dalle stazioni delle Ferrovie dello Stato situate nei Compartimenti ferroviari di Torino, Milano, Genova, Bologna, Venezia e Trieste, nonchè sulla linea Massa-Sarzana-Fidenza-Parma, e diretti al Santuario di Caravaggio, sono concesse le seguenti agevolazioni:

a) applicazione della tariffa n. 5 (riduzione del 50 %) per viaggi individuali di andata-ritorno;

b) applicazione della tariffa n. 7 (riduzione del 70 %) per viaggi di andata-ritorno in gruppi di almeno 5 persone.

Le tariffe suddette sono applicabili soltanto per biglietti in servizio cumulativo ferroviario-automobilistico in destinazione di Caravaggio Santuario.

Art. 2.

I biglietti di cui all'articolo precedente avranno la validità di 5 giorni se emessi da stazioni distanti non oltre 200 km. e di 10 giorni per distanze superiori.

I biglietti non saranno ritenuti validi per il ritorno se non porteranno il bollo del Santuario di Caravaggio; bollo che verrà apposto gratuitamente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BENNI.

(1509)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1938-XVI.

Disposizioni concernenti la vendita dei biglietti della Lotteria automobilistica di Tripoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1736, convertito nella legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 310 che affida lo svolgimento della Lotteria di Tripoli all'Amministrazione delle finanze;

Visto il regolamento per l'effettuazione della Lotteria suddetta per gli anni dal 1937 al 1947, approvato con decreto interministeriale dei Ministri per le finanze e per le colonie del 20 novembre 1936-XV, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1937, registro n. 3 Finanze, foglio n. 286;

Ritenuto che occorre stabilire la data di chiusura della vendita dei biglietti della Lotteria per la manifestazione 1938 XVI

nel Regno, nell'A.O.I., nella Libia e nei Possedimenti italiani dell'Egeo;

Visti gli articoli 10 e 12 del regolamento della Lotteria succitato;

Decreta:

Art. 1.

La vendita dei biglietti della Lotteria automobilistica di Tripoli - manifestazione 1938-XVI, iniziatasi il 20 dicembre 1937-XVI, cessa improrogabilmente:

1° nel Regno alla mezzanotte del 25 aprile 1938-XVI;

2° nell'A.O.I., nella Libia (tranne la città di Tripoli) e nei Possedimenti italiani dell'Egeo, alla mezzanotte del 20 detto mese, con facoltà al Governo generale dell'A.O.I. ed ai Governi della Libia e delle Isole dell'Egeo (Rodi) di fissare, occorrendo, la chiusura della vendita anche in data anteriore;

3° nella città di Tripoli alla mezzanotte del 10 maggio 1938-XVI.

Art. 2.

Le matrici dei biglietti venduti, non restituite già a' sensi dell'art. 10 del regolamento sulla Lotteria, debbono pervenire al Ministero delle finanze - Servizi del lotto - non oltre i cinque e dieci giorni dopo le date di chiusura della vendita rispettivamente fissate come ai nn. 1 e 2 del precedente articolo e quindi non oltre il 30 aprile 1938-XVI.

Le matrici dei biglietti venduti nella città di Tripoli non restituite precedentemente a' sensi del regolamento della Lotteria, debbono essere consegnate non oltre le ore 12 del 10 maggio 1938-XVI al Comitato di direzione od al Sottocomitato incaricato del controllo di estrazione dei premi in detta città.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 18 aprile 1938 - Anno XVI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

p. *Il Ministro per l'Africa Italiana*:
TERUZZI.

(1504)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1938-XVI.

Riconoscimento delle caratteristiche di stazioni di soggiorno ai comuni di Santa Cristina e di Selva in provincia di Bolzano.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E
PER LA CULTURA POPOLARE

Veduti il R. decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765, la legge 29 gennaio 1934-XII, n. 321, ed il R. decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 1391;

Vedute le deliberazioni 31 maggio 1937-XV, con le quali il podestà di Santa Cristina e di Selva chiede che siano riconosciute ai territori dei detti Comuni le caratteristiche di stazioni di soggiorno con costituzione di un'unica azienda autonoma, nonchè il parere favorevole espresso dalla Giunta provinciale amministrativa di Bolzano in seduta del 24 agosto successivo;

Udito il Consiglio centrale delle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo;

Decreta:

Ai territori dei comuni di Santa Cristina e di Selva sono riconosciute le caratteristiche di stazioni di soggiorno, in via transitoria, per un quinquennio, salvo riconferma a condizione che entro il suddetto periodo venga perfezionato il servizio di smaltimento dei materiali di rifiuto, sia migliorato l'approvvigionamento idrico e sia, inoltre, istituita in uno almeno dei Comuni anzidetti una farmacia.

Per l'amministrazione delle due stazioni sarà costituita un'unica azienda autonoma.

Il prefetto di Bolzano è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 7 gennaio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro per l'interno*:
BUFFARINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per la cultura popolare:
ALFIERI.

(1475)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha inviato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 16 aprile 1938-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 273, che proroga il termine di cui agli articoli 5, 14 e 15 del R. decreto 16 settembre 1937-XV, n. 1842, relativo alla sistemazione previdenziale del personale delle Società di navigazione esercenti linee di preminente interesse nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 aprile 1938-XVI, n. 83.

(1511)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un immobile in Roma.

Con decreto del Ministro per l'interno in data 12 aprile 1938 l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare un immobile occorrente per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino in località Pietralata (Roma).

(1508)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria ad acquistare un fabbricato in Pavia.

Con decreto 31 marzo u. s. del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, è stata autorizzata la Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria ad acquistare in Pavia, al viale Damiano Chiesa n. 7-9, un corpo di fabbricato già di proprietà della Cassa edile per le assicurazioni sociali.

(1512)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per la strada interpoderale « Frappetta, Can Levriere, Brianzola », in provincia di Pavia.

Con R. decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1223, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1938-XVI, registro n. 4, foglio n. 95, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario per la strada interpoderale Frappetta, Can Levriere, Brianzola, con sede in comune di Castelletto Branduzzo, provincia di Pavia.

(1467)

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di Cavareno (Trento).

Con decreto Ministeriale 5 aprile 1938-XVI, n. 1085, è stato approvato, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di Cavareno (Trento), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati il 19 dicembre 1937-XVI.

(1468)

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nel bacino montano del torrente Dolo (1° comprensorio) in provincia di Reggio Emilia.

Con decreto Ministeriale 11 aprile 1938-XVI, è stato approvato l'elenco dei terreni da sistemare, a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori di sistemazione forestale del bacino montano del torrente Dolo (1° comprensorio), in territorio del comune di Villaminozzo, previsti nel relativo progetto 10 aprile 1937-XV del Comando di centuria della Milizia nazionale forestale di Reggio Emilia.

(1469)

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nel bacino montano del torrente Dolo (2° comprensorio) in provincia di Reggio Emilia.

Con decreto Ministeriale 11 aprile 1938-XVI, è stato approvato l'elenco dei terreni da sistemare, a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori di sistemazione forestale del bacino montano del torrente Dolo (2° comprensorio), in territorio del comune di Villaminozzo, previsti nel relativo progetto 10 aprile 1937-XV del Comando di centuria della Milizia nazionale forestale di Reggio Emilia.

(1470)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato del Prest. Red. 3,50 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 122.

E stato presentato per il tramutamento il certificato P. R. 3,50 per cento n. 403046 di L. 90.000/3150, intestato a Parini Maria di Daniele, domic. a Desenzano del Garda (Brescia), e vincolato per reddito militare pel matrimonio da contrarre dalla titolare con Piunola Francesco di Anselmo, tenente nei RR. CC.

Essendo tale certificato mancante del secondo mezzo foglio (3ª e 4ª facciata del certificato), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, detto mezzo foglio rimarrà privo di alcun valore e si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 24 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1466)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 90

del 23 aprile 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,77
Francia (Franco)	57,45
Svizzera (Franco)	436,80
Argentina (Peso carta)	4,98
Belgio (Belga)	3,205
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,15
Danimarca (Corona)	4,2305
Norvegia (Corona)	4,762
Olanda (Fiorino)	10,575
Polonia (Zloty)	358,55
Portogallo (Scudo)	0,8615
Svezia (Corona)	4,884
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1787
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	74,275
Id. 3,50 % (1902)	71,125
Id. 3,00 % Lordo	51,225
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,275
Id. Id. 5 % (1936)	93,80
Rendita 5 % (1935)	93,95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,375
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102,475
Id. Id. 5 % - Id. 1941	102,375
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,375
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,85
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,275

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli art. 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 55 — Numero del certificato provvisorio: 9304 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca d'Italia, Trento — Intestazione: Bazzanella Giuseppe fu Bartolo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 56 — Numero del certificato provvisorio: 4045 — Consolidato: 5 % Data di emissione: 3 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca d'Italia, Modena — Intestazione: Fontana Antonio fu Angelo — Capitale: L. 600.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 57 — Numero del certificato provvisorio: 24564 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 8 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Banca d'Italia, Salerno — Intestazione: Pagano Nicola — Capitale: L. 500

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 58 — Numero del certificato provvisorio: 9293 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca d'Italia, Trento — Intestazione: Galassi Olimpio fu Domenico — Capitale: L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 15 febbraio 1938 - Anno XVI

(659) *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911 n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 %	755281	Ungaro Maria di Francesco moglie di del Balzo Guglielmo dom. a Cicciano (Caserta) . . . . L.	210 —
Id.	720363	Ungaro Maria di Francesco moglie di del Balzo Guglielmo dom. a Cicciano (Caserta). Ipotecata a favore dello Stato per cauzione di del Balzo Guglielmo . . . . »	182 —
Id.	670873 Solo per la proprietà	Per la proprietà: Zanotti Guglielmo fu Giuseppe dom. a S. Pietro Mosezzo (Novara) . . . . » Per l'usufrutto: Cambieri Giuseppina fu Pietro-Antonio ved. Cerutti domiciliata a Novara.	248,50
Rendita 5 %	64526	Pasinati Maria e Gennaro di Lorenzo minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dello stesso dom. a Napoli . . . . »	2.360 —
Cons. 5 %	113516 Solo certificato di nuda proprietà	Ceres Maria-Caterina di Gerardo minore sotto la p. p. del padre domiciliata a Caposele (Avellino) con usufrutto vit. a Ceres Gerardo di Vincenzo . . . . »	25 —
Cons. 3,50 %	396132 Solo per la proprietà	Per la proprietà: Massano Maria fu Domenico, minore sotto la p. p. della madre Lupi Paolina fu Giovanni, vedova in prime nozze di Massano Domenico, ed in seconde nozze di Ricci Luigi, dom. in Torino . . . » Per l'usufrutto: Lupi Paolina fu Giovanni ved. in prime nozze di Massano Domenico ed in seconde nozze di Ricci Luigi.	350 —
Red. 3,50 %	162746	Zuccotti Carolina-Pia-Francesca fu Angelo-Francesco, moglie di Montanari Carlo, dom. ad Alessandria. Vincolato per dote della titolare . . . »	350 —
Cons. 3,50 %	708641	Zuccotti Carolina fu Angelo-Francesco, moglie di Montanari Carlo, dom. in Alessandria (Libero) . . . . »	140 —
Id.	563927	Zuccotti Carolina-Pia-Francesca di Angelo-Francesco, moglie di Montanari Carlo di Anselmo, dom. in Alessandria. Vincolato per dote della titolare »	350 —
Red. 3,50 %	270618	Saliani Domenico di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Modugno (Bari) . . . . »	49 —
Cons. 5 %	507137 Solo per la proprietà	Per la proprietà: Cantalupo Elvira, Fiorenza ed Elmerinda fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Capaccio Giovannina fu Francesco, dom. a Campagna (Salerno) . . . . » Per l'usufrutto: Capaccio Giovannina fu Francesco vedova di Cantalupo Giuseppe.	125 —
Red. 3,50 %	352555	Pellegrini Giulio di Angelo, dom. a Camaiore (Lucca). Ipotecata per cauzione dovuta dal titolare quale esattore dei canoni livellari di proprietà dei RR. Ospedali ed Ospizi di Lucca .	175 —
Id.	72971	Manduca Salvatore di Ros rio, dom. a Niscemi (Caltanissetta) . . . »	245 —
Id.	126213	Borgia Serafina di Antonio, nubile, dom. in Piana dei Greci (Palermo) . »	66,50
Id.	322488	Borgia Serafina di Antonino, moglie di Manduca Salvatore, dom. in Gratteri (Palermo). Dotale della titolare . . . . »	735 —
Cons. 3,50 %	516155 Solo per la proprietà	Per la proprietà: Martinelli Irma fu Francesco, minore, sotto la p. p. della madre Forni Elisa di Carlo ved. Martinelli, dom. in Intragna (Novara). » Per l'usufrutto: Forni Elisa di Carlo ved. Martinelli, dom. ad Intragna.	24,50
Red. 3,50 %	136710	Ronga Antonietta di Vincenzo, moglie di Rainone Alberto, dom. a Sarno (Salerno). Vincolato come dote della titolare . . . . »	1.050 —
Cons. 3,50 %	314001	Congregazione di Carità di Nola . . . . »	14 —
Cons. 4,50 %	23643	Congregazione di Carità di Nola . . . . »	12 —
Id.	17320	Congregazione di Carità per la cappella del SS. Crocifisso e per la Beneficenza di Nola . . . . »	33 —

CATEGORIA del debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 %	453544	Monte dei Monti di Nola . . . . L.	17,50
Id.	647388	Idem idem . . . . »	133 —
Id.	669440	Idem idem . . . . »	108,50
Id.	4[illegible]3815	Idem idem . . . . »	182 —
Id.	478328	Idem idem . . . . »	17,50
Id.	479042	Idem idem . . . . »	45,50
Id.	503075	Idem idem . . . . »	52,50
Id.	563884	Idem idem . . . . »	49 —
Id.	575574	Idem idem . . . . »	28 —
Id.	627332	Idem idem . . . . »	3,50
Id.	649003	Idem idem . . . . »	[illegible]
Id.	678766	Idem idem . . . . »	52,50
Id.	693123	Idem idem . . . . »	7 —
Id.	420646	Idem idem . . . . »	49 —
Cons. 4,50 %	37769	Idem idem . . . . »	353,50
		Idem idem . . . . »	51 —
Cons. 3,50 %	726368	Monte dei Morti e Chiesa del Purgatorio di Nola . . . . »	31,50
Id.	255011	Ospedale Civile di Nola . . . . »	3,50
Id.	479041	Idem idem . . . . »	7 —
Id.	624139	Idem idem . . . . »	87,50
Id.	706930	Idem idem . . . . »	248,50
Id.	721805	Idem idem . . . . »	10,50
Id.	275659	Idem idem . . . . »	10,50
Cons. 4,50 %	17323	Idem idem . . . . »	33 —
Id.	17316	Ospedale Civile e Cappella del SS. Crocifisso uniti in Nola . . . . »	84 —
Cons. 3,50 %	479038	Orfanotrofio di Nola . . . . »	3,50
Id.	501949	Idem idem . . . . »	7 —
Id.	617530	Idem idem . . . . »	42 —
Id.	754970	Idem idem . . . . »	42 —
Id.	626263	Monte dei Pegni di S. Felice di Nola . . . . »	3,50
Id.	562113	Cappella del SS. Crocifisso di Nola . . . . »	3,50
Id.	563900	Idem idem . . . . »	31,50
Id.	575573	Idem idem . . . . »	38,50
Id.	617145	Idem idem . . . . »	24,50
Cons. 4,50 %	17319	Idem idem . . . . »	30 —
Id.	55092	Monte dei Pegni di S. Felice di Nola . . . . »	3 —
Cons. 3,50 %	346813	Opera Pia Ritiro Monteforte in Nola . . . . »	14 —
Id.	278030	Idem idem . . . . »	35 —
Id.	479040	Monte dell'Assunta in Nola . . . . »	3,50
Id.	575572	Idem idem . . . . »	14 —
Id.	479039	Cappella del SS. Rosario in Nola . . . . »	3,50
Id.	664332	Idem idem . . . . »	28 —
Id.	700262	Idem idem . . . . »	3,50
Cons. 4,50 %	17321	Idem idem . . . . »	6 —
Cons. 3,50 %	279908	Siacci Bice o Beatrice di Francesco, moglie di De Francesco Domenico, dom. a Napoli. Vincolato per dote della titolare . . . . »	1.120 —
Red. 3,50 %	130109	Fumo Maria-Cristina fu Antonio, moglie di Capaldo Gerardo, dom. a Teano (Caserta). Vincolato per dote . . . . »	903 —
Id.	489540	Capaldo Franca di Gerardo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Capua (Napoli) . . . . »	224 —

CATEGORIA del Debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 %	843762	Capaldo Franca di Gerardo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Capua (Napoli) . . . . L.	3,50
Red. 3,50 %	394496	Martinez Luigi, minore sotto la tutela della madre Martinez Consiglia fu Vincenzo ved. Perillo Antonio, dom. a Napoli . . . . . . »	42 —
Cons. 3,50 %	668990	Confraternita del SS, Suffragio di Villa S. Sebastiano, frazione di Tagliacozzo . . . . »	66,50
Id.	378709 Solo per la proprietà	Per la proprietà: Reynaudi Alberto, Ippolito, Gustavo, Giuseppe e Paolo di Orso, i tre ultimi minori sotto la p. p. del padre e prole nascitura dalla comune loro madre Virginia Ceresole fu Paolo, moglie di Reynaudi Orso, dom. in Torino, quali eredi indivisi della loro ava materna Anna Nosenzo ved Ceresole . . . . » Per l'usufrutto: Ceresole Virginia fu Paolo, moglie di Reynaudi Orso, dom. a Torino.	161 —
Red. 3,50 %	301797	Martini Elina di Giovanni, nubile, dom. a Roma . . . . »	105 —
Cons. 3,50 %	245484	Vairo Emilia di Giuseppe, nubile dom. in Salerno. Ipotecata a favore del Ministero delle Poste . . . . »	399 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, 14 febbraio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(657)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 143.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 6478 — Data: 24 gennaio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tes. Prov. Roma — Intestazione: Penotti Francesco fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: 1 quietanza, L. 7700.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 3573 — Data: 8 gennaio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tes. Prov. Roma — Intestazione: Bruni Vincenzo fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: 3 quietanze, L. 600.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 1627 — Data: 24 dicembre 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tes. Prov. Roma — Intestazione: De Sbrocchi Attilia fu Cesare — Titoli del Debito pubblico: 6 quietanze, L. 2600.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 301 — Data: 15 maggio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Int. Fin. Treviso — Intestazione: Congr. Carità di Portobuffolè — Titoli del Debito pubblico: 2 cartelle 5 per cento lit., L. 15 rendita.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 158 — Data: 13 novembre 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Int. Fin. Como — Intestazione: Cetti Luigia fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: 1 cert. cons. 3,50, L. 10,50 rendita.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 157 — Data della ricevuta: 13 novembre 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Int. Fin. Como — Intestazione della ricevuta: Cetti Carla fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: 1 cert. cons. 3,50, L. 10,50 rendita.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1391)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Avviso di rettifica.

Nell'elenco per rettifiche d'intestazione n. 20, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 8 aprile 1938-XVI, n. 81, i certificati del Consolidato 3,50 % nn. 38494 e 38495, intestati a De Negri Agostino, Luigia, ecc devono intendersi rettificati, nel debito, da Cons. 5 % in Cons. 3,50 %.

(1528)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 22

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50%	353046	385 —	Dagna *Celestino* fu Giacomo dom. in Chiavari (Genova), vincolato.	Dagna *Giovanni-Celestino* fu Giacomo, ecc., come contro.
Id.	391908	210 —	Come sopra, vincolato.	Come sopra.
Id.	239524 302193 317528	140 — 28 — 210 —	Dagna Terenzio di *Celestino*, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Chiavari (Genova), vincolato.	Dagna Terenzio di *Giovanni-Celestino* minore, ecc., come contro, vincolato.
Id.	337087	210 —	Dagna Maggiorino di *Celestino*, minore, ecc. Come sopra, vincolato.	Dagna Maggiorino di *Giovanni-Celestino*, minore, ecc., come sopra, vincolato.
P. R. 3,50 %	209496	651 —	Giudice Giovannina fu Giuseppe, moglie di Pantano Giuseppe, dotale e con usufrutto vitalizio a favore di *Celestre* Salvatrice fu Vincenzo, dom. in Augusta (Siracusa).	Giudice Giovannina fu Giuseppe, ecc., con usufrutto vitalizio a favore di *Celeste-Salvatrice* fu Vincenzo, dom. in Augusta (Siracusa).
Id.	55402	280 —	Elifani *Gaetanina* fu Giuseppe, ved. di Martinelli Michelangelo, dom. in Minervino Murge (Bari).	Elifani *Maria-Gaetana* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	193920	308 —	Costantini Flora ed *Umberto* fu *Roberto* minori sotto la p. p. della madre Pica Maria di Giovanni vedova di Costantini *Roberto*, moglie in 2. nozze di Speranza Carlo, con usufrutto a favore di Pica Maria di Giovanni, vedova di Costantini *Roberto* moglie in 2. nozze di Speranza Carlo.	Costantini Flora e *Roberto* fu *Umberto* minori sotto la p. p. della madre Pica Maria di Giovanni vedova di Costantini *Umberto*, moglie in 2. nozze di Speranza Carlo, con usufrutto a favore di Pica Maria di Giovanni, ved. di Costantini *Umberto* moglie in 2. nozze di Speranza Carlo.
Rend. 5 %	128609	160 —	Monaco *Enzo* di Roberto, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Napoli.	Monaco *Lorenzo* di Roberto minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	17202	73,50	Buglio Filomena, *Giannina* e Luigina fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Marsico Cristina di Gaetano ved. Buglio, dom. in Castiglione Casentino (Cosenza).	Buglio Filomena, *Maria-Giovanna* e Luigina fu Luigi, minori, ecc., come contro.
Cons. 3,50%	790761	175 —	Ruatta *Catterina* fu Domenico, moglie di Buzzi Giuseppe, dom. in Envie (Cuneo).	Ruatta *Maria-Caterina-Celestina* fu Domenico, ecc., come contro.
Id.	815285	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	759007	63 —	Crea Violetta fu *Francesco* minore sotto la p. p della madre Calabrò Francesca di Vincenzo ved. di Crea *Francesco*, minore sotto la curatela del di lei padre, dom. a Bagnara (Reggio Calabria).	Crea Violetta fu *Costantino* minore sotto la p. p. della madre Calabrò Francesca di Vincenzo ved. di Crea *Costantino* minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	395507	115,50	Aragona Giovanni fu Raffaele, dom. a Messina, con usufrutto a *Miciulli Checchina* fu Antonio ved. Aragona, dom. a Carpanzano (Cosenza).	Aragona Giovanni fu Raffaele, dom. a Messina, con usufrutto a *Micciulli-Milonia-Maria-Francesca* fu Antonio, ecc., come contro.
Cons.	758035	35 —	Picco *Italia* fu Tommaso, ved. Pilotti Eugenio, dom. a Lucca; con usufrutto a Rabbino Domenica fu Giuseppe, dom. a Torino.	Picco *Celestina-Italia* fu Tommaso, ecc., come conto con usufrutto come contro.
P. R. 3,50 %	262486	290,50	Gorla Renato-Alfredo fu Eugenio, dom. a Busto Arsizio (Varese), con usufrutto vitalizio a favore di Garbini *Antonio* fu Francesco, domiciliato a Busto Arsizio.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Garbini *Francesco-Antonio* fu Francesco, dom. a Busto Arsizio.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	262487	290,50	Gorla Ida fu Eugenio, dom. a Busto Arsizio (Varese), con usufrutto vitalizio a favore di Garbini *Antonio* fu Francesco, dom. a Busto Arsizio.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Garbini *Francesco-Antonio* fu Francesco, dom. a Busto Arsizio.
Id.	262488	290,50	Gorla Annita fu Eugenio, dom. a Busto Arsizio (Varese), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto, come sopra.
Cons. 3,50 %	427765	1 477 —	Bassetti Domenico e Maria di Giuseppe, la Maria moglie di Clerc Fernando, Puricelli Maria nubile Gaetano e Luigi di Giuseppe, quest'ultimo minore sotto la p. p. del padre tutti quali eredi indivisi di Prada Gaetano fu Luigi, dom. a Milano, vincolata d'usufrutto congiuntivo a favore di Prada Luigi *Angela* moglie di Bassetti Giuseppe, Adele moglie di Puricelli Giuseppe ed Erminia vedova di Franzini Napoleone fratello e sorelle fu Luigi.	Come contro, vincolata d'usufrutto congiuntivo a favore di Prada Luigi, *Francesca-Angela*, moglie di Bassetti Giuseppe, Adele moglie di Puricelli Giuseppe, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	107501	490 —	Gallo Giuseppina fu Giuseppe minore sotto la p. p. della madre Tomati *Flaminia* fu Giovanni, ved. Gallo, dom. a Rondissone (Torino), con usufrutto vitalizio a Tomati *Flaminia* fu Giovanni, ved. di Gallo Giuseppe, dom. a Rondissone.	Gallo Giuseppina fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Tomati *Palmira-Flaminia-Teresa*, ecc., con usufrutto vitalizio a Tomati *Palmira-Flaminia-Teresa*, ecc., come contro.
Id.	195219	108,50	Come sopra, dom. a Tavigliano (Torino), con usufrutto, come sopra, dom. a Tavigliano (Torino).	Come sopra, dom. a Tavigliano (Torino), con usufrutto, come sopra, dom. a Tavigliano (Torino).
Cons. 3,50 %	658416	115,50	Gallo Giuseppina fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Tomati *Flaminia* fu Giovanni, ved. di Gallo Giuseppe, dom. a Tavigliano (Novara), con usufrutto vitalizio a Tomati *Flaminia* fu Giovanni, ved. di Gallo Giuseppe, dom. a Tavigliano (Novara).	Gallo Giuseppina fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Tomati *Palmira-Flaminia-Teresa* fu Giovanni, ecc., con usufrutto vitalizio a Tomati *Palmira-Flaminia-Teresa*, ecc., come contro.
Id.	472084	287 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	571544	108,50	Calzone *Franco* e Federico fu Achille, minori sotto la p. p. della madre Sacchi Rachele, ved. Calzone, dom. a Borgosesia (Novara), con usufrutto vitalizio a favore di Calzone Giovannina di Angelo.	Calzone *Angelo-Silvestro-Giovanni-Francesco*, detto *Franco*, e Federico fu Achille, minori, ecc., con usufrutto vitalizio a favore di Calzone Giovanni di Angelo.
Id.	54829	203 —	Parente *Adriana* fu Raffaele, sotto l'amministrazione di suo marito Pietro *Protesti*, domiciliata in S. Maria Capua Vetere, vincolato per dote della titolare.	Parente *Maria-Andreana* fu Raffaele, sotto la amministrazione di suo marito Pietro *Moscati*, dom., ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	381763	192,50	*Spignoni* Teresa-Regina di Liborio, moglie di Nari Giuseppe, dom. a Carcare (Savona).	*Spigoni* Teresa-Regina di Liborio, ecc., come contro.
Id.	400198	84 —	Sesto Maria di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Milano, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Bargero *Caterina* fu Giuseppe, ved. *Batella* Giuseppe, dom. a Grazzano Monferrato.	Sesto Maria di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Milano, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Bargero *Maria-Catterina* fu Giuseppe, ved. *Batetta* Giuseppe, dom. a Grazzano Monferrato.
Id.	12697	245 —	*Sangitano* Carmela fu Cosimo, moglie di Asaro Giovanni Battista fu Matteo, dom. a Mazara del Vallo (Trapani).	*Gaucitano* Carmela fu Cosimo, moglie di Asaro Giovan Battista fu Matteo, dom. a Mazara del Vallo (Trapani).
Id.	227217	84 —	Pagnotta *Giuseppe* di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Catania.	Pagnotta *Giuseppa* di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Catania.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	501002	2 170 —	Treves Elia-Emanuel fu Samuel, con usufrutto a favore di Callieris *Anna-Catterina* fu Stefano, vedova di Sacerdote Federico.	Treves Elia-Emanuel fu Samuel, con usufrutto a favore di Callieris *Catterina-Margherita* fu Stefano, ved. di Sacerdote Federico.
Cons. 3,50 %	840579	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	44061	700 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	368538	31,50	*De* Stefano *Vincenzina* di Berniero, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Salerno.	*Di* Stefano *Vincenza* di Berniero, minore, ecc., come contro.
Id.	349857	381,50	*Saverino* Giovanna fu *Antonino*, minore sotto la p. p. della madre Alloggio *Maria-Carolina*, vedova *Saverino*, dom. a Barletta.	*Severino* Giovanna fu *Antonio*, minore sotto la p. p. della madre Alloggio *Carolina*, ved. *Severino*, dom. a Barletta.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 6 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1392)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Avviso di rettifica.

Nel decreto Ministeriale 12 marzo 1938-XVI recante « Proroga dei termini di applicazione del decreto Ministeriale 12 gennaio 1938, n. 287, per gli autoveicoli già in circolazione » pubblicato a pagina 1170 della *Gazzetta Ufficiale* in data 25 marzo 1938-XVI, n. 69, sono incorse due inesattezze che si rettificano come segue:

all'ottava riga del dispositivo delle premesse, in luogo di « ... 12 gennaio 1936 ... » deve leggersi: « ... 12 gennaio 1938 ... »;

all'art. 1, seconda riga, in luogo di: « ... l'articolo del decreto Ministeriale ... » deve leggersi: « ... l'articolo 1 del decreto Ministeriale ... ».

(1527)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Santomato (Pistoia), in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 15 aprile 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Santomato (Pistoia), in liquidazione, il cav. rag. Francesco Calcagno fu Biagio è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141.

(1515)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gavardo (Brescia).

Nella seduta tenuta l'8 aprile 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gavardo (Brescia) il dott. Guido Franchi di Costantino è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141.

(1516)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria), in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 16 aprile 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria), in liquidazione, il notaio avv. Giuseppe Agostino è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141.

(1522)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al premio biennale « Dott. Daniele Vitalevi » di lire 7000 per la migliore opera di diritto civile di autore italiano presso la Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Torino.

Il preside della Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Torino;

Visto il R. decreto 29 novembre 1923-II, n. 2902, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1924, col quale la Regia università di Torino è stata autorizzata ad accettare il legato di L. 100.000 disposto con testamento olografo dal dott. Daniele Vitalevi perchè coll'interesse biennale di detta somma investita in rendita consolidato 3,50 per cento, sia bandito ogni due anni dalla Facoltà di legge un concorso con premio di L. 7000 fra tutti i cultori delle scienze legali in Italia per la migliore opera di diritto romano e civile alternativamente;

Visti lo statuto e il regolamento per il conferimento del premio medesimo;

Dichiara aperto il concorso al premio biennale « Dott. Daniele Vitalevi » di L. 7000 per la migliore opera di diritto civile di autore italiano, alle condizioni che seguono:

1) le opere da presentarsi al concorso dovranno appartenere al quadriennio 1934-1937;

2) sono ammesse al concorso tanto le opere manoscritte, quanto quelle stampate, sia in volume a parte, sia in riviste e periodici italiani o stranieri;

3) le opere dovranno essere presentate al concorso entro il 15 giugno 1938-XVI, possibilmente in numero di 5 esemplari, e in ogni modo in non meno di 3, accompagnate da una domanda in carta da bollo da L. 4, indirizzata al preside della Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Torino (in via Po, 17);

4) l'opera premiata dovrà, a cura del suo autore, essere stampata, se presentata manoscritta, e recare nel frontispizio l'epigrafe « Alla memoria dell'avv. prof. Marco Vitalevi »; e contenere inoltre un cenno biografico di questo illustre avvocato e professore; se l'opera è già stampata dovrà essere aggiunto un supplemento per l'epigrafe e pel cenno biografico.

Torino, addì 15 marzo 1938 - Anno XVI

Il preside della Facoltà di giurisprudenza: E. CROSA.

Il rettore: A. AZZI.

(1518)

REGIA PREFETTURA DI TORINO

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a posti vacanti di levatrice condotta nella provincia di Torino, bandito il 31 dicembre 1936-XV e chiuso il 16 agosto 1937-XV;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso di cui sopra:

1° Torriani Natalina	voti 59.888
2° Cauda Agnese	» 57.085
3° Aloè Giuseppina	» 56.394
4° Accossato Luigia	» 56.377
5° Actis Eugenia	» 53.786
6° Campasso Adelaide in Audino	» 53.501
7° Sussetto Rosa	» 53.187
8° Malacorda Giuseppina in Fisarotti	» 52.561
9° Monti Rosa	» 52.431
10° Villani Maria Vittoria	» 52.134
11° Arnoulet Arnoldina	» 52.125
12° De Marie Lucia in Maggiorotto	» 52,026
13° Bongiorni Paola in Tagliaferri	» 51,997
14° Lucci Maria in Givogre	» 51,858
15° Bossi Andreina	» 51,032
16° Robione Caterina	» 50,393
17° Ballerio Pia	voti 50.144
18° Ughetto Annita	» 50,055
19° Enria Giuseppina	» 50,041
20° Gelmi Luigia	» 49,937
21° Ducato Maria in Rosso	» 49,250
22° Ardissono Maria	» 49.185
23° De Bernardi Venon Francesca	» 49,184
24° Morgese Maria Giuseppina	» 48.997
25° Gubetti Giuseppina	» 48.603
26° Gambino Maria	» 47.915
27° Oria Augusta	» 47.770
28° Rosso Bianca	» 47.566
29° Bergonzi Ines	» 46.812
30° Bertone Anna in Alleri	» 46.624
31° Caser Luigia	» 45.437
32° Albo Teresa	» 44.117
33° Pavolini Diva	» 43.562
34° Borgo Maddalena	» 42.985

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'Albo della Regia prefettura di Torino e dei Comuni interessati.

Torino, addì 12 aprile 1938 - Anno XVI

Il prefetto: BARATONO.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Visto il decreto pari numero e data con il quale si approva la graduatoria delle candidate al concorso a posti vacanti di levatrice condotta nella provincia di Torino al 30 novembre 1936;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso ai posti di levatrice condotta di cui alle premesse le seguenti candidate dichiarate idonee per i posti a fianco di ciascuna indicato:

1. Torriani Natalina - Gassino Torinese;
2. Cauda Agnese - Consorzio Druento-S. Gillio;
3. Aloè Giuseppina - Carmagnola;
4. Accossato Luigia - Riva presso Chieri;
5. Actis Eugenia - Consorzio Coassolo Torinese-Monastero di Lanzo;
6. Campasso Adelaide - Brandizzo;
7. Sussetto Rosa - Pecetto Torinese;
8. Malacorda Giuseppina - Consorzio Chialamberto-Groscavallo;
9. Monti Rosa - Roreto.

I podestà dei Comuni interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato per otto giorni consecutivi all'Albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Torino, addì 12 aprile 1938 - Anno XVI

Il prefetto: BARATONO.

(1488)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.